

Allegato n. 2

VI CIRCOSCRIZIONE
BARRIERA DI MILANO - BARCA - BERTOLLA - REBAUDENGO - REGIO PARCO - FALCHERA - VILLARETTO

DISCIPLINARE D'USO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI CIRCOSCRIZIONALI

Il sottoscritto..... nato a
il C.F.....
Telefono in qualità di
della Associazione/Ente/Gruppo
Documento di Riconoscimento

consapevole della sanzioni penali nonché della conseguente decadenza dal beneficio nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000

di aver letto compreso e capito il seguente disciplinare che viene accettato in tutte le sue parti attraverso l'apposizione della propria firma in calce allo stesso.

PREMESSO CHE

Il presente disciplinare, approvato nel suo schema generale con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, disciplina l'utilizzo dei locali di competenza circoscrizionale, secondo le modalità di seguito indicate, ai sensi del vigente "Regolamento per la Concessione di locali Comunali da parte delle Circoscrizioni n. 186".

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La Giunta della Circoscrizione 6 ha approvato la messa a disposizione a titolo gratuito dei Locali _____ siti _____ in Via _____ all'Associazione _____, con sede legale a _____ in Via _____ e C.F. _____ in questo atto rappresentato da _____ residente a _____, nel periodo che va dalla sottoscrizione del disciplinare al _____ nei giorni _____ con orario _____, per la realizzazione dell'attività descritta nel provvedimento di concessione.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DEI LOCALI

I locali oggetto del presente disciplinare sono assegnati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività per le quali il concessionario ha presentato specifica istanza ed alle condizioni contenute nella presente convenzione.

L'assegnatario non può cedere ad altri, né in tutto né in parte, il godimento del locale in concessione, se non in presenza di un accordo di collaborazione approvato dalla Circoscrizione 6.

Il concessionario si impegna a non fissare presso il locale assegnato la sede dell'Associazione (Art. 4 c. 2 "Regolamento per la Concessione di locali Comunali da parte delle Circoscrizioni n. 186").

In caso di mancato adempimento degli obblighi indicati dal presente disciplinare, la Città potrà

esigere la restituzione immediata del locale e si riserva di richiedere gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, senza che la Città sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3 – DURATA E RINUNCIA

La concessione decorrerà e avrà termine nei giorni ed orari indicati nel provvedimento di concessione.

Per eventuali modifiche di giornate e di orario di utilizzo del locale concesso deve essere preventivamente e tempestivamente presentata apposita istanza alla Circoscrizione 6, che deciderà in merito.

Una eventuale rinuncia alla concessione del locale deve essere comunicata in forma scritta almeno 10 giorni prima della data di inizio attività indicando la motivazione della rinuncia.

Il concessionario è obbligato ad utilizzare in modo adeguato i locali concessi per lo svolgimento delle proprie attività e per quelle ad esse correlate, conservandoli in buono stato di manutenzione.

Alla scadenza, o in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Circoscrizione 6 in buono stato d'uso e manutenzione e dovranno essere lasciati liberi e sgombri da persone e cose, restituendo le chiavi .

Per le concessioni a titolo oneroso, il corrispettivo dovuto deve essere versato anticipatamente ed è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei locali concessi.

ARTICOLO 4 – REVOCA

Se, a seguito di attività di verifica e monitoraggio, la Circoscrizione rilevasse un uso improprio dei locali, una difformità nei requisiti e nelle modalità di accesso dell'utenza, ovvero un mancato utilizzo del locale nei giorni e/o negli orari richiesti e concessi per un numero inferiore a quello previsto, limitando la possibilità di utilizzo degli spazi da parte di altre entità associative, per motivi imputabili all'assegnatario e salvo rinuncia comunicata anticipatamente, la Circoscrizione si riserva il potere di risolvere la concessione.

La Circoscrizione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del sopra citato "Regolamento n. 186", di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la concessione rilasciata per prioritarie ed improcrastinabili esigenze dell'Ente stesso o di altri Enti pubblici istituzionali che comportino la necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di attività istituzionali, previa tempestiva comunicazione al concessionario interessato.

La concessione potrà essere sospesa e/o revocata nel caso si verificano situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali, in particolare quando siano venute a mancare le condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali.

La concessione potrà essere revocata anche nel caso in cui venga arrecato, in qualunque forma o ragione, molestia, pregiudizio o danno ad altre attività condotte in locali attigui ai locali concessi.

La comunicazione della sospensione o revoca della concessione sarà trasmessa quanto prima possibile al concessionario, con un preavviso di almeno 3 giorni; in caso di inagibilità o in presenza di situazioni di pericolo il provvedimento ha comunque efficacia immediata e non dà diritto ad alcun rimborso per indennizzo al concessionario per i giorni non usufruiti; è a discrezione della Circoscrizione 6 procedere eventualmente ad ulteriori concessioni per le giornate non fruite.

ARTICOLO 5 - CONSEGNA

Il locale sarà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere mantenuto nella condizione, forma, dimensione e struttura di cui all'atto della consegna, e così dovrà essere riconsegnato alla Circostrizione alla scadenza dell'assegnazione o in caso in caso di restituzione anticipata.

La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora siano presenti vizi o vincoli tali da pregiudicare in tutto od in parte l'utilizzo.

Per le concessioni in autogestione sarà cura del concessionario, o di un suo delegato per iscritto, provvedere al ritiro delle chiavi e alla riconsegna al termine della concessione, all'apertura/chiusura del locale e alla sua sorveglianza ed egli sarà responsabile del suo corretto uso anche da parte degli esterni che frequenteranno il locale oggetto della presente concessione, che dovranno sottostare alle prescrizioni di cui al seguente art. 8.

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare il divieto di concessione delle chiavi a terzi e di duplicazione delle stesse.

ARTICOLO 6 - MANUTENZIONE

La Civica Amministrazione provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria del locale assegnato, salvo nei casi di comprovata negligenza del concessionario.

Si devono segnalare tempestivamente eventuali anomalie all'Ufficio Locali della Circostrizione 6, ad uno dei seguenti numeri telefonici: 011.01135649 – 35669 o per e.mail: circ6ufficiolocali@comune.torino.it.

ARTICOLO 7 - PULIZIA E SORVEGLIANZA

Per le concessioni in autogestione il concessionario provvede, a propria cura e spese negli orari concessi, all'accurata pulizia del locale al termine delle attività, lasciandolo in ordine.

La pulizia dovrà riguardare anche i servizi igienici e gli spazi comuni e, nello specifico, per pulizia del locale si intende il lavaggio del pavimento, l'eliminazione di ogni traccia di rifiuti sia dal pavimento che dai cestini, la spolveratura di sedie, tavoli e superfici a vista, mediante l'utilizzo di materiale del Concessionario.

Il concessionario, inoltre, deve custodire sotto la propria responsabilità il locale ed il materiale avuto in uso ed assumersi, in caso di sottrazione o danni, il pieno dovere di risarcire la Città corrispondendo il valore dei materiali in luogo della loro restituzione e subentrando, così nelle ragioni civili della Città contro il sottrattore. Dovrà inoltre presentare denuncia alle competenti autorità, copia di tale denuncia dovrà essere consegnata alla Circostrizione 6.

Qualora il concessionario non abbia rispettato gli impegni assunti di curare la sorveglianza, la capienza massima, la pulizia del locale e delle attrezzature e ogni altro onere declinato nel presente disciplinare, l'Amministrazione può escluderlo da ulteriori concessioni per un periodo non superiore a mesi 6. In casi più gravi o di recidiva, l'Amministrazione può escludere l'inadempiente a tempo indeterminato da ulteriori concessioni di locali. In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria ecc, comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali e delle attrezzature da parte del concessionario, si applicheranno le norme previste dal Regolamento n. 186.

ARTICOLO 8 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ

Il concessionario s'impegna a garantire:

1. che al termine della concessione e comunque non oltre il termine indicato nell'Avviso Pubblico, consegnerà una relazione conclusiva delle attività svolte redatta su carta intestata e sottoscritta dal/dalla Presidente/Legale Rappresentante.

2. che risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento dei cittadini presenti nei locali a vario titolo per le mansioni assunte;
3. di assumersi ogni responsabilità civile e penale e di manlevare la Città da ogni responsabilità presente e futura per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi e di cose appartenenti a terzi in relazione all'uso dei locali in concessione;
4. è fatto in ogni caso divieto di detenere nei locali materiale costituente pregiudizio per l'incolumità delle persone e/o danno alle cose;
5. di tenere la Città di Torino indenne da molestie o pretese da parte di terzi e dovrà rispondere di qualsiasi pregiudizio o danno possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, al fine di evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti;
6. di non smerciare alcun tipo di bevanda o di altro genere alimentare e di garantire l'adempimento degli oneri SIAE ed ENPALS eventualmente dovuti;
7. di non consentire che siano affissi avvisi, cartelli, manifesti, striscioni od altri avvertimenti pubblicitari o propagandistici o comunque manifesti contrari alla legge ed alla pubblica decenza, o lesivi della dignità delle istituzioni e dei loro rappresentanti;
8. che saranno osservati i disposti dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (Divieto di fumo) assumendosi gli obblighi derivanti da tale legge;
9. il rispetto del divieto di utilizzare eventuali apparecchi telefonici di proprietà dell'Amministrazione ove presenti nei locali oggetto della presente concessione, ovvero posti in locali limitrofi;
10. la messa in atto di tutti gli adempimenti previsti dalle eventuali disposizioni normative per la realizzazione delle attività, pertanto, la Circoscrizione non può essere ritenuta responsabile relativamente a qualsivoglia aspetto giuridico attinente alla realizzazione dell'attività;
11. che l'Associazione si assuma la responsabilità civile, penale e patrimoniale per gli eventuali danni arrecati a persone o cose, limitatamente all'uso dei locali e degli impianti e attrezzature eventualmente presenti, esonerando la Circoscrizione da ogni qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
12. la gestione dell'eventuale impianto antifurto (accensione, spegnimento ecc.) dove presente, demandata all'Associazione concessionaria;
13. che saranno a carico del concessionario le imposte e le tasse, qualora dovute.

ARTICOLO 9 –CONDIZIONI DI UTILIZZO E CONDIZIONI MINIME DI SICUREZZA

L'assegnatario dovrà ottemperare alle seguenti disposizioni:

- prima di qualsiasi utilizzo deve essere controllata la funzionalità del sistema di vie di uscita, il corretto funzionamento dei serramenti delle porte, nonché degli impianti e delle attrezzature di sicurezza;
- dovrà assicurarsi che siano lasciate libere le uscite di sicurezza, i percorsi di esodo e garantire l'agevole accessibilità ai locali evitando la chiusura a chiave delle porte durante l'orario di utilizzo;
- non modificare e/o manomettere gli impianti di sicurezza e intervenire sull'impianto elettrico;
- dovrà farsi carico del materiale occorrente di pronto soccorso da utilizzare in caso di necessità e garantire che il numero degli utenti non sia mai superiore alla capienza massima consentita e indicata dal Piano Sicurezza, che sarà comunicata dall'ufficio centrale sicurezza protezione e prevenzione;
- non coprire, spostare manomettere o depositare arredi che impediscano l'utilizzo dei mezzi di estinzione incendi fissi e mobili;
- il materiale di risulta deve essere depositato negli appositi contenitori;
- mantenere chiuse le porte di compartizione;

- non detenere e introdurre nei locali fonti di innesco (termoconvettori, stufette elettriche, fornelli, piastre elettriche ecc.), liquidi e gas infiammabili, qualsiasi oggetto in vetro (specchi, bottiglie, ecc.), animali di qualsiasi specie;
- non gettare cicche e ceneri accese nei cestini della carta;
- è fatto divieto di fumare (ai sensi della L. 3 del 16.01.2003 e s. m. i.);
- al termine delle attività il locale deve essere messo in sicurezza e ove sia possibile disattivare l'impianto elettrico;
- il concessionario è tenuto ad attenersi alle prescrizioni di esercizio e d'emergenza esposte nei locali in concessione e consegnate al momento della sottoscrizione del disciplinare;
- l'Associazione deve adempiere a tutta la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9/04/2008 n. 81 e successive modificazioni).

ARTICOLO 10 - ACCERTAMENTI

I funzionari della Circoscrizione 6, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere agli immobili concessi per accertamenti ed operazioni nell'interesse della civica Amministrazione.

Pertanto, gli Uffici Circoscrizionali potranno attivare puntuali controlli:

- sul corretto ed effettivo utilizzo del locale assegnato;
- sulla conformità agli obiettivi, alle finalità e ai tempi indicati nel provvedimento di concessione;
- sulla corrispondenza dei soggetti effettivi fruitori degli spazi assegnati con quelli indicati nella presente assegnazione.

Qualora si rilevassero irregolarità nell'utilizzo degli spazi circoscrizionali o nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente assegnazione, la Circoscrizione inviterà formalmente il concessionario all'osservanza puntuale della concessione stessa; qualora tale invito rimanga senza effetto, la concessione sarà revocata.

ARTICOLO 11 - DANNI

L'assegnatario risponde dei danni causati agli immobili assegnati ed alle attrezzature ed agli arredi esistenti e dati in consegna, per fatti derivanti da incuria dell'assegnatario stesso.

In presenza di danni provocati da vandalismo, incuria etc. comunque riconducibili all'onere di sorveglianza dei locali affidati, resta fermo l'obbligo di risarcimento dei danni.

ARTICOLO 12 - RIPARAZIONI E RESTAURI

La Città potrà in ogni tempo eseguire sia all'esterno sia all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio nonché qualunque opera d'abbellimento o di restauro dello stabile, senza obbligo di compenso in favore dell'assegnatario, indipendentemente dalla durata delle opere, purché non incompatibili con la destinazione d'uso.

ARTICOLO 13 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, le parti richiamano le disposizioni del codice civile, delle Leggi e normative vigenti e del Regolamento n. 186, approvato con deliberazione del 28 gennaio 1991 (mecc. n.90007590/08) e s.m.i. ed il Regolamento di Concessione in Uso Temporaneo dei Locali di Proprietà Comunale Assegnati alla Circoscrizione 6, approvato con delibera del Consiglio Circoscrizionale n. mecc. 0100171/89 del 19 febbraio 2001 e successive modificazioni.

In conformità con quanto disposto dall'art. 84 comma 3 del vigente Regolamento di Contabilità, la mancata osservanza di quanto formalizzato con il presente atto comporterà la decadenza della concessione.

Il mancato rispetto delle suddette condizioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, comporterà l'applicazione delle sanzioni e l'esclusione da eventuali future concessioni previste.

dall'art. 7 del Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle Circoscrizioni n. 186, nonché la revoca della presente concessione. Il concessionario dichiara di accettare senza riserva alcuna le condizioni suesposte e di rispettare e far rispettare le normative di legge.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Nell'ipotesi di eventuali controversie il soggetto affidatario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il foro competente sarà quello di Torino.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Circoscrizione 6. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Circoscrizione. Il Responsabile per la protezione dei dati per la Città' di Torino può essere contattato all'indirizzo mail rpd-privacy@comune.torino.it

ARTICOLO 16 - DOMICILIO

Per gli effetti della presente l'assegnatario elegge il proprio domicilio legale in Piazza Palazzo di Città n. 1 Torino

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve,

Torino, _____

Il Concessionario

Il Dirigente

S. Circoscrizione 6

PANELLI Laura Domenica

firmato digitalmente